

CCLXXXVIII.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1894

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DAMIANI

INDICE.

Disegno di legge	Pag. 10781
Operazioni elettorali (<i>Terza lettura</i>):	
Oratori:	
BRUNIALTI	10786
	10789-95-96
CAMBRAY-DIGNY	10787
CHIARADIA	10781-85
CIBRARIO	10783-85
CLEMENTINI	10785
CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i>	10785-91
ERCOLE	10797
GRIPPO, <i>relatore</i>	10782
	10784-85-86-90-95
MERLANI	10789
POZZO	10784
PRINETTI	10795
SINEO	10791
SPIRITO F.	10795
TORRACA	10792

La seduta comincia alle 10.

Zucconi, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Terza lettura del disegno di legge relativo alle operazioni elettorali amministrative e politiche.

Presidente. L'ordine del giorno reca la terza lettura del disegno di legge: « Operazioni elettorali amministrative e politiche e sanzioni penali — Eleggibilità e tempo in cui restano in carica i consiglieri comunali e provinciali. »

Faccio osservare alla Camera che sono scritte in carattere corsivo all'articolo primo

ed all'articolo secondo le lievi aggiunte fatte dalla Commissione.

Faccio anche notare all'onorevole relatore che è necessario lasciare il numero in bianco al primo articolo, perchè il disegno di legge prenderà il numero quando sarà legge. Si potrà sostituire al numero frattanto il titolo della legge, per evitare equivoci.

Grippe, relatore. Sta benissimo.

Presidente. Rimane dunque così inteso.

All'articolo 4 vi è un'aggiunta della Commissione, della quale do lettura:

« La consegna del certificato sarà constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore, o della persona sua familiare, a cui fosse stato in sua vece consegnato il detto certificato ».

Chiaradia. Chiedo di parlare.

Presidente. Su questo emendamento?

Chiaradia. Sull'emendamento mio.

Presidente. Scusi: sull'emendamento suo non può parlare. Del suo emendamento non ho potuto neanche dar lettura, perchè non firmato da 15 deputati, ma firmato solo da Lei e dall'onorevole Sciacca della Scala. Ella dunque non può parlare che sull'emendamento della Commissione, sul quale ho aperto la discussione.

Chiaradia. Dichiaro subito che ho errato. Non ho altra scusa se non questa, che il procedimento delle tre letture è ancora insolito alla Camera; e non ho notato che avrei dovuto procurarmi la firma di altri 13 colleghi per l'emendamento da me proposto. Ma, per fortunata combinazione, questo stesso emen-

damento, o quasi analogo, è proposto dalla Commissione.

Presidente. Dunque Ella chiede di parlare sull'emendamento della Commissione?

Chiaradia. Precisamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chiaradia. Quando l'altro giorno, forse alcuni dei colleghi se ne ricorderanno, sorse in questa Camera questione sull'ammettere il principio che gli elettori dovessero firmare al cospetto del seggio, vi fu animata discussione, e la Camera deliberò che questo metodo non fosse ammesso. Però gl'inconvenienti che questo metodo presentava, e che furono riconosciuti dalla Camera, cacciati dalla porta potevano rientrare dalla finestra.

E a me pare possano rientrarvi, quando si prescriva che l'elettore debba accusare ricevuta del certificato elettorale. Infatti la stessa difficoltà, o una assai simile del firmare, invecechè un registro davanti al seggio elettorale, una cedola di ricevuta per ritirare il certificato, potrebbe allontanare molti elettori dall'urna.

Vi è di più. Quell'altro pericolo, che i seggi elettorali avessero il modo di confrontare la scrittura dell'elettore che firma al loro cospetto con quella della scheda ov'è il nome del candidato, questo stesso pericolo potrebbe permanere col nuovo sistema della ricevuta del certificato.

E vi è un altro inconveniente. La ricevuta del certificato domanda la presenza dell'elettore in paese e in casa sua, e la Camera sa che in molti casi l'operaio, per esempio, il contadino, difficilmente si trovano in casa; e quindi bisognerà, o ritornarvi parecchie volte o rinunciare a consegnar loro il certificato; essendo necessaria la presenza della persona che deve accertare il ricevimento.

Ma v'è anche di più: vi sono molti elettori che dimorano lontani dal Comune o dalla sezione, in cui dovranno votare; vi sono molti impiegati che accorrono ai loro paesi al momento delle elezioni: ed anche questa sarà una difficoltà vera se si debba esigere la loro firma nella ricevuta del certificato.

Ecco perchè io avevo pensato, assieme con l'onorevole Sciacca della Scala, che si potessero ammettere contemporaneamente due metodi: quello della ricevuta e, in mancanza, per riparare a difficoltà pratiche o per non contrastare una diversa volontà dell'elettore,

la dichiarazione scritta di chi ha l'incarico di consegnare il certificato.

La Commissione ha trovato un mezzo, che dovrebbe, a suo modo di vedere, rimediare all'inconveniente; ed è quello che la ricevuta debba essere fatta o dall'elettore o da uno dei suoi familiari.

Osservo che anche questo mezzo spesso non gioverebbe a sciogliere la questione, perchè in molti casi, massime in quelli dei piccoli proprietari, o lavoratori del contado, se v'è qualcuno che sa scrivere, è proprio l'elettore; e difficilmente voi troverete che in casa sua ci sia il familiare che possa firmare per lui. Nè, a dire il vero, mi pare che la proposta mia e dell'onorevole Sciacca della Scala avesse gravi inconvenienti. Un'analogia vi è, se non certamente piena uguaglianza, con quello che avviene nella procedura giudiziaria.

Certamente il messo giudiziario dà una cauzione, ha un'altra solennità d'ufficio, ma il regolamento, che deve stabilire anche il metodo, con cui devono essere redatte e ritirate queste ricevute, potrebbe stabilire del pari con qual metodo questa dichiarazione scritta debba essere redatta, e fissare le necessarie formalità, perchè non si possano impunemente commettere abusi dallo incaricato della consegna dei certificati.

Ad ogni modo io riconosco la debolezza della mia situazione sul terreno del regolamento della Camera e non posso proporre qualche cosa di concreto in materia. Ma raccomando queste osservazioni alla Commissione, al Ministero ed alla Camera, perchè, o sia approvato quello che ho proposto, o sia trovato un altro temperamento che ovvii ad inconvenienti, che io vedo sussistere ancora con le disposizioni, che sono state ammesse nella seconda lettura del disegno di legge, e con le varianti introdotte dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippe, relatore. La Camera ha udito come la Commissione, tenendo nel dovuto conto le osservazioni che avevano determinato un emendamento, sebbene l'emendamento stesso non avrebbe potuto esser tenuto presente per difetto di procedura, secondo il regolamento, pure, per deferenza ai proponenti e per la saviezza della proposta, ha accolto quella parte che le è sembrato si potesse accogliere.

Secondo quell'emendamento la ricevuta

doveva essere rilasciata o dall'elettore o da colui che era incaricato di portare il certificato elettorale.

La conseguenza pratica di questa proposta era che, ove si fosse voluto impedire che gli elettori ricevessero i certificati elettorali, colui che era incaricato di distribuirli, fosse pure non rivestito della qualità di messo comunale o fattorino postale, avrebbe potuto attestare di non aver trovato gli elettori e tenersi i certificati in tasca.

Allora la Commissione ha convenuto di accettare il concetto che il rilascio del certificato debba essere accertato con la firma dell'elettore, e che, ove l'elettore non si trovi in casa, la ricevuta possa esser fatta da persona sua familiare, seguendo in ciò il diritto comune.

L'inconveniente della mancanza di rilascio per difficoltà della firma può esser benissimo eliminato da un'altra disposizione della legge, quella, cioè, che, quando l'elettore non ha ricevuto il certificato, può andare a ritirarlo alla sede municipale, che, con altro articolo, abbiamo stabilito che debba rimanere aperta per cinque giorni di seguito.

Quindi io credo che il concetto sostanziale dell'emendamento dell'onorevole Chiaradia sia compreso nella nostra proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cibrario.

Cibrario. Nonostante il cortese rifiuto dell'onorevole relatore, io vorrei pregare la Commissione e il Governo di pensarci ancora, prima di respingere assolutamente e definitivamente, l'emendamento proposto dall'onorevole Chiaradia, od almeno prima di respingere il concetto emendativo nel medesimo contenuto.

Grippo, relatore. In parte lo abbiamo accettato.

Cibrario. La questione, onorevole relatore, è molto più grave di quel che a primo aspetto non apparisca. Prima di tutto nel fare le leggi bisogna aver riguardo alle abitudini del paese. Ora le abitudini del paese in questa materia escludono che si rilasci ricevuta dal destinatario o da persone di sua famiglia dei documenti d'indole amministrativa recapitati. Nelle usanze giudiziarie ed amministrative, quelle, ad esempio, che si seguono nei reclami in materia elettorale, non avviene mai che si chieda ricevuta al destinatario

del documento che gli viene notificato o rilasciato.

È sempre chi è incaricato di notificare questi documenti, usciere o messo comunale che sia, quello il quale, nella sua qualità, pur momentanea se volete, ma pur sempre nella sua qualità d'incaricato d'un pubblico servizio, attesta ed assevera come pubblico ufficiale la realtà dell'eseguita notificazione, o dell'eseguita consegna.

Che cosa avverrà (e non vorrei ripetere cose dette meglio di me dall'onorevole Chiaradia) che avverrà, nella generalità dei casi? Tutta questa legge, come la sua sorella relativa alla compilazione delle liste elettorali, è basata sul supposto che vi sia un grande, un eccessivo impegno di esercitare il diritto elettorale: impegno che convenga moderare e circondare di rigorose cautele, perchè non si usurpi il diritto da coloro cui non spetta. Può essere che in pochi luoghi ed in particolari circostanze e dati particolari eccitamenti l'attività elettorale abbia avuto bisogno di freno, ma nella generalità dei casi non di freni ma di spinte abbisognano i nostri elettori, troppo proclivi a valersi di tutti i pretesti per starsene a casa, e lasciare il campo libero agli agitatori ed ai politici di mestiere.

Ed io nel mantenimento della formalità di dar riscontro del certificato d'iscrizione ravviso un nuovo pretesto fornito agli elettori di astenersi ed una causa per la quale molti certificati elettorali non perverranno agli elettori i quali dovrebbero valersene.

Ora questo (e qui prego l'onorevole ministro dell'interno di volermi prestare la sua attenzione) può essere molto grave nei suoi effetti pratici.

Perciò l'onorevole Chiaradia propone, ed io a lui mi unisco, di togliere di mezzo la necessità della ricevuta del certificato, e di stabilire invece che possa bastare a comprovare l'avvenuta consegna la dichiarazione scritta dal messo comunale che portò il certificato alla residenza dell'elettore. Vediamo in due casi pratici quali inconvenienti s'incontrerebbero col sistema della ricevuta obbligatoria.

Nei Comuni rurali, diceva con molto senso pratico un nostro collega, molto difficilmente troverete l'elettore in casa, perchè egli passa nei campi l'intera giornata; quindi difficoltà a consegnargli il certificato ed a chiedergli

la ricevuta, maggior difficoltà ad ottenerla dai suoi rimasti in casa, perchè o sono analfabeti o non hanno il necessario per scrivere, o si rifiutano a fare la firma per quell'istinto di diffidenza che fa temere in ogni atto dell'autorità un tranello fiscale.

Nei grandi centri urbani, con grandi casamenti abitati da centinaia di persone, la maggior parte fuori tutto il giorno alle officine, ai negozi, la ricevuta dei certificati non incontrerebbe minori difficoltà. In questo caso, come spesso avviene, la pratica non concorda con la teoria alla quale soltanto si è ispirata la Commissione.

La pratica ci dice che è necessario accogliere l'emendamento Chiaradia. E se vi sono difficoltà regolamentari, perchè manchino alcune delle 15 firme prescritte...

Voce. Bisognava mandarle 48 ore prima.

Cibrario ... ovvero non sia stato presentato a tempo, si può sempre, per consenso del Governo e della Commissione, emendare quella parte dell'articolo 4, che oggi in terza lettura viene con nuova dizione presentato alla Camera.

Presidente. Fo notare alla Camera come non si possa discutere che sugli emendamenti presentati secondo le norme del regolamento. Ora non vi è che quello della Commissione che si trovi in tale condizione, mentre quello dell'onorevole Chiaradia manca delle firme di quindici colleghi e non fu presentato quarantott'ore prima della seduta.

Cibrario. Abbandoniamo adunque la proposta Chiaradia come emendamento, ma raccogliamone il concetto, affidandolo alla saviezza della Commissione come nuova e definitiva dizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 4 nei seguenti termini: « La consegna del certificato sarà constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore o della persona sua famiglia, ovvero con una dichiarazione scritta del messo comunale, incaricato della consegna. »

Una voce. Del messo o inserviente comunale.

Cibrario. Mettiamo: del messo od inserviente comunale.

Grippe, relatore. Questo è un terzo concetto.

Pozzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Non facciamo conversazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo.

Pozzo. Se, per ragioni di procedimento, non si può discutere l'emendamento dell'ono-

revole Chiaradia, credo che il miglior partito sarebbe quello di sopprimere, senz'altro, l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Grippe, relatore. Anche la proposta di soppressione deve essere presentata 48 ore prima, da quindici deputati.

Pozzo. Si potrà domandar la divisione, e votar contro l'aggiunta proposta dalla Commissione. Io credo che il Governo, nel regolamento che dovrà compilare per la esecuzione di questa legge, potrà introdurre tutte quelle disposizioni che siano atte ad assicurare il recapito del certificato elettorale. Certo, per le ragioni esposte dall'onorevole Chiaradia e ribadite dall'onorevole Cibrario, è contro ogni praticità l'aggiunta proposta dalla Commissione. Quindi io, non potendo proporre emendamenti, faccio quest'altra proposta: che, venendosi ai voti, si proceda per divisione, in modo che la Camera possa respingere l'ultima parte dell'articolo.

Grippe, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Grippe, relatore. Comincio d'onde ha terminato l'onorevole Cibrario. Posso accettare il concetto ch'egli ha ora espresso, non il concetto dell'emendamento originale.

Se mi dice che il rilascio della copia a persona della famiglia dell'elettore può dare, nelle campagne, luogo a varie difficoltà, posso essere d'accordo; ma, se sostiene il concetto che possa tener luogo della firma dell'elettore l'attestazione di chiunque sia incaricato dall'amministrazione comunale di recapitare il certificato, non posso più convenire con lui.

Ma egli ha soggiunto che accetterebbe l'attestazione del messo comunale; e su questo, potremo intenderci: perchè il messo comunale è persona, che ha una funzione amministrativa ed una responsabilità, e sulla dichiarazione sua si può aver fede.

Quindi, se si vuole che la Commissione acceda ad un temperamento, ad una transazione, il temperamento che si può accettare è questo: che l'originaria formula dell'emendamento Chiaradia-Sciacca della Scala venga così modificata in difetto della firma dello elettore o di persona sua famiglia: « sarà fatto constatare della consegna del certificato col mezzo del messo comunale che fu incaricato della consegna medesima ».

Oltre di questo, mi duole dirlo, ma la Commissione non può andare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cibrario.

Cibrario. Accetto di buon grado quanto ha dichiarato ora l'onorevole relatore.

Dirò di più, io non supponeva neanche che si potesse fare questo recapito della scheda alle case degli elettori se non per mezzo del messo o dell'inservente comunale. Perchè, se si ammette quello che si praticava anni addietro, che certi impresari di elezioni, o grandi elettori, vadano al Municipio a ritirare a centinaia le schede per recapitarle essi agli elettori, allora si va incontro a guai, ad abusi, ad una serie d'intrighi molto pericolosi.

Quindi, non solamente applaudo a quanto ha detto l'onorevole relatore, ma vi annetto una importanza speciale; perchè la consegna fatta esclusivamente dal messo o dall'inservente comunale è garanzia della libertà e della sincerità del voto.

Voci. Ai voti!

Presidente. L'emendamento che ora si sostituisce dalla Commissione sarebbe, se non erro, in questi termini:

« La consegna del certificato d'iscrizione sarà constatata o col mezzo della ricevuta dell'elettore o della persona sua familiare, a cui fosse stato in sua vece consegnato il certificato, o con la dichiarazione scritta del messo comunale che fu incaricato della consegna medesima ».

L'onorevole Chiaradia ha facoltà di parlare.

Chiaradia. È naturale che io mi accontenti dell'accettazione che la Commissione in fondo fa della proposta mia; ma mi si consenta una semplice osservazione.

Sarà senza inconvenienti il limitare al solo messo comunale il diritto e il dovere del recapito dei certificati, nelle grandi città? E non si dovrà adoperare la posta per gli elettori lontani? È certo che il mezzo di trasmettere i certificati per la posta è in molti casi preferibile, ed in alcuni anche indispensabile.

Ora, quand'io ammettevo che il recapito potesse risultare dalle dichiarazioni di chi sarebbe stato incaricato di consegnare il certificato elettorale, intendevo che un regolamento avrebbe disciplinato questo servizio, e indicavo il modo di fare la consegna e di accettarla.

Ma ad ogni modo non posso non dichia-

rarmi contento di quello che, cedendo alle mie insistenze, ha fatto la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini.

Clementini. Debbo pregare l'onorevole relatore di darmi uno schiarimento.

Nella nuova formula si considera solamente il caso della consegna del certificato per mezzo del messo comunale, ma può darsi che un comune debba mandare il certificato ad elettori residenti in altri comuni. Io, per esempio, sono elettore in più comuni, e ricevo sempre i certificati per mezzo della posta. In seguito all'applicazione di questa legge come si procederà in questi casi? Si manderà il certificato al comune di residenza con una rogatoria? Ma in questo caso io temo che moltissimi elettori non riceveranno l'avviso in tempo, perchè sappiamo che nel periodo elettorale, i comuni, molto affaccendati per provvedere all'invio dei certificati agli elettori residenti nel comune, poco s'incaricano di quelli residenti fuori. Quindi mi pare che a questo modo si offra alle amministrazioni il destro per eludere la legge, cioè per non inviare i certificati a tutti gli elettori che non si trovano nel Comune. Io espongo soltanto questo dubbio pregando il relatore di dare un chiarimento per norma di quelli che saranno chiamati ad eseguire la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippò, relatore. L'onorevole Clementini non ha sollevato che un dubbio. Ora, ad eliminare questo dubbio, a nome mio e dei colleghi della Giunta posso assumere l'impegno e pregare, come prego fin d'ora il Governo, di tener conto delle osservazioni fatte nella redazione del regolamento.

A me pare che la ricevuta dell'impiegato postale e del messo postale equivalga a quella del messo comunale. Non si può certamente nella legge stabilire una casuistica, e prevedere tanti e tanti casi, e credo che questa possa essere più utilmente fatta nel regolamento. Mi pare che l'onorevole Clementini debba accontentarsi di queste dichiarazioni.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo terrà conto di queste osservazioni quando redigerà il regolamento.

Debbo però far osservare alla Camera, che noi usciamo dalle norme prescritte dal nostro regolamento, il quale per la terza lettura dei progetti di legge non ammette mutamenti. L'articolo 61 è così redatto:

« La terza lettura consiste nella revisione e nella votazione del progetto di legge a scrutinio segreto. »

Ora la revisione significa che si può, rileggendo il testo votato in seconda lettura, migliorarne qualche frase o splicarne qualche concetto, ma non si può presentare emendamenti che mutino la sostanza della legge stessa. Faccio questa osservazione per l'avvenire perchè troveremo in seguito altri emendamenti che non sono più nè del caso nè del tempo.

Aggiungerò che, così continuando, non si voterà più la legge e si eluderà lo scopo per il quale fu fatta.

Presidente. Faccio notare tanto all'onorevole ministro quanto alla Camera che l'articolo 62 del nostro regolamento parla di emendamenti senza dirne la natura. Ed a proposito di questi emendamenti aggiunge che « potranno essere presentati o dal Governo o da 15 deputati ».

Naturalmente si suppone che questi emendamenti, una volta presentati, debbano sottoporsi all'esame della Camera e quindi alla discussione.

Crispi, presidente del Consiglio ministro dell'interno. Sì; ma l'emendamento deve essere limitato ai concetti, che il regolamento ammette per la revisione. Certamente rivedendosi l'articolo si deve emendarlo in quelle parti, in cui sia mal redatto o non bene spiegato, ma non si può fare un articolo nuovo. Questo è impossibile.

Grippe, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grippe, relatore. Credo di poter togliere all'onorevole presidente del Consiglio, lo scrupolo ragionevole che egli ha manifestato. Questo alinea che è formulato dalla Commissione in terza lettura, non è che una diversa formulazione dell'articolo votato in seconda lettura, il quale affermava il principio della necessità della ricevuta. La ricevuta fu affermata in seconda lettura; la modalità è oggi meglio determinata dall'aggiunta che si propone: siamo quindi perfettamente nei limiti del regolamento. Sarà bene però che la Camera tenga conto della giusta osservazione del presidente del Consiglio, perchè qualche altro

emendamento proposto, mi pare che veramente sconfini dai termini della procedura di terza lettura.

Presidente. Metto a partito l'aggiunta della Commissione, accettata dagli onorevoli Chiaradia e Cibrario.

La consegna del certificato sarà accertata col mezzo della ricevuta dell'elettore, o della persona sua familiare, a cui fosse stato in sua vece consegnato il detto certificato.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Metto ora a partito l'insieme dell'art. 4.

(È approvato).

« Art. 9. I Consigli provinciali e comunali si rinnovano integralmente ogni quattro anni.

« I consiglieri provinciali e comunali scadenti sono sempre rieleggibili.

« Durante il quadriennio si fa luogo alle elezioni parziali soltanto nei seguenti casi:

1° Quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un quarto dei suoi membri;

2° Quando un mandamento abbia perduto la metà o più dei consiglieri provinciali ad esso assegnati;

3° Quando una frazione di Comune abbia perduto la metà o più dei consiglieri comunali ad essa assegnati.

« Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

« Il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale restano in carica durante il quadriennio; la Giunta municipale e la Deputazione provinciale si rinnovano per intero ogni biennio. »

Rampoldi. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti che si è fatto iscrivere per una pregiudiziale.

Cambray-Digny. Domando di parlare contro la pregiudiziale.

Brunialti. Prima di esaminare la proposta di modificazione all'articolo 9 presentata da parecchi colleghi, credo necessario che noi c'intendiamo nel determinare che cosa sia la terza lettura, per vedere poi se un emendamento cosiffatto che contraddice completamente ad una deliberazione presa dalla Ca-

mera pochi giorni or sono, possa esser proposto durante la medesima.

Merlani. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

Brunialti. La mia è appunto una mozione d'ordine.

Rampoldi. Chiedo di parlare per l'ordine della discussione.

Presidente. Ma lascino parlare l'onorevole Brunialti.

Merlani. Mi permetta...

Presidente. Non ha diritto di parlare; ho dato la facoltà di parlare all'onorevole Brunialti e gliela mantengo.

Brunialti. Ripeto agli onorevoli colleghi, che quella per la quale sono già iscritto è appunto una mozione d'ordine; quindi ho diritto di parlare e ringrazio l'onorevole presidente di avermene mantenuta facoltà.

Rampoldi. C'è un emendamento all'articolo 7.

Brunialti. Io dicevo adunque che noi dobbiamo intenderci nel determinare che cosa sia la terza lettura.

Nella terza lettura non si possono proporre emendamenti sostanziali i quali alterino quei principî della legge che la Camera ha già approvati.

Il nostro regolamento parla chiaro, lo ha testè ricordato l'onorevole presidente del Consiglio, dove dice che la terza lettura consiste nella revisione e nella votazione del disegno di legge. Ora un emendamento, come quello che la Camera ha poco fa approvato, può essere considerato come inteso alla revisione della legge perchè era un vero e proprio emendamento di revisione. Ma quello intorno a cui la Camera è chiamata a deliberare, è un emendamento che non può assolutamente essere discusso.

Infatti, è vero che l'articolo 62 del regolamento dice che potranno essere presentati emendamenti dal Governo, dalla Commissione o da 15 deputati; ma, subito; dopo, dice che contro questi emendamenti non vale quanto prescrive l'articolo 87, e cioè non esiste il divieto di opporre la pregiudiziale o la sospensiva. Contro questi emendamenti può essere opposta la sospensiva, o la pregiudiziale e ciò dico fino da ora affinchè la Camera comprenda che la proposta, che io voglio fare, è assolutamente conforme al regolamento.

Mi si consenta ora di ricordare, come lo ammettere emendamenti sostanziali in terza

lettura sia andar contro ai criteri ed alle idee che ci hanno indotto ad accogliere questo sistema di discussione delle leggi. Io ricordo una relazione del compianto Corbetta, dove egli dichiarava esplicitamente che la terza lettura è appunto destinata al coordinamento e alla revisione della legge e che nessuna questione sostanziale può essere fatta.

Queste sono le massime, i concetti precedenti di tutti quei Parlamenti che hanno adottato il metodo delle tre letture.

L'Inghilterra, che è la terra classica delle tre letture, dopo avere oscillato nella sua giurisprudenza sino al 1856, nel 1856 ha votato una modificazione ad un articolo del regolamento, la quale dice che nessun emendamento, se non puramente formale, può essere proposto nella terza lettura. Ed uno dei più illustri commentatori delle sue istituzioni parlamentari, Geremia Bentham, dice che « delle tre letture, la prima si limita al principio del *bill* e ad osservazioni generali, la seconda al vero campo della discussione, la terza ad una semplice formalità. » Lo stesso principio è consacrato nei regolamenti parlamentari della Prussia, dell'Austria e degli altri Stati, che hanno accolto il principio delle tre letture.

Emendamenti sostanziali, adunque, non possono assolutamente essere proposti, se non in quanto si riferiscono al coordinamento della legge.

Ma contro l'emendamento che ci sta dinanzi, un'altra ragione mi induce a proporre la pregiudiziale.

Pochi giorni or sono la Camera ha deliberato, con pubblica votazione, che i Consigli comunali si dovessero rinnovare ogni quattro anni integralmente, ed oggi la Camera dovrebbe mutare sostanzialmente questa deliberazione per dichiarare che i Consigli si debbono rinnovare soltanto per metà ogni tre anni?

Io prego dunque l'onorevole presidente di porre ai voti la pregiudiziale che io oppongo contro questo emendamento. Se la pregiudiziale non fosse dalla Camera approvata, io mi iscrivo fin d'ora per combattere l'emendamento proposto e per sostenere l'articolo della legge che ci sta dinanzi.

Presidente. Ha facoltà di parlare contro la pregiudiziale l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Il procedimento delle tre letture è stato usato dalla Camera così poche volte, che non è meraviglia se non tutti i col-

leggi sono familiari con le disposizioni precise che si leggono nel regolamento.

I due procedimenti, quello degli Uffici e quello delle tre letture sono sostanzialmente diversi.

Nel procedimento degli Uffici che cosa avviene? La legge si discute prima negli Uffici; poi la discussione nella Camera è una sola. Si comincia colla discussione generale, e si passa poi subito a quella degli articoli.

Nel procedimento delle tre letture, siccome non v'è stata prima la discussione preliminare negli Uffici che cosa si fa? Alla prima lettura si fa la discussione generale.

La discussione degli articoli poi si fa una prima volta nella seconda lettura; e in questi modi di proporre emendamenti sono quegli stessi che sono usati coll'altro procedimento nella discussione degli articoli.

Poi però, appunto perchè col sistema delle tre letture non c'è stato quel primo studio preliminare che si fa negli Uffici, si fa un'altra discussione in terza lettura e si torna a rivedere tutta la legge. E questo si fa perchè sia dato modo di correggere qualche errore che sia incorso nelle formule adottate nella seconda lettura; perchè sia permesso di riparare ad emendamenti improvvisati che nella seconda lettura siano stati approvati.

L'articolo 84, a cui l'onorevole Brunialti principalmente appoggia la questione pregiudiziale, dice così:..

Brunialti. 87!

Cambray-Digny. No, scusi, Lei ha principalmente invocato l'articolo 84. « Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale. » Ella ha citato l'articolo 87, che non esclude che si possano opporre le pregiudiziali. Ma quello è un articolo generico che non ha che fare con l'argomento. Il solo articolo che definisca il caso in cui si può, contro un emendamento, opporre una pregiudiziale, è l'articolo 84, il quale, quando nella discussione generale è stato proposto un ordine del giorno di massima ed è stato respinto, esclude che si possa poi pretendere di proporre quello stesso principio di massima, già respinto, con un emendamento nella discussione degli articoli.

Ma l'articolo 84, del resto, si limita a dire che può essere opposta la pregiudiziale. Nem-

meno in questo caso è vietato in modo assoluto di proporre un emendamento.

Del resto, che nella terza lettura si possa proporre, con certe norme, qualunque emendamento, apparisce chiarissimo dalla formula dell'articolo 62. L'articolo 62 che si riferisce unicamente alla terza lettura, dice: « Gli emendamenti potranno essere presentati o dal Governo o da 15 deputati; però gli uni e gli altri devono essere trasmessi al presidente della Camera almeno 48 ore prima della discussione del disegno di legge. Essi sono stampati e distribuiti ai deputati e comunicati alla Commissione 24 ore prima che la terza lettura principii. »

Io domando se tutte queste garanzie si richiederebbero, se non fossero permessi altri emendamenti che quelli coi quali si mutasse una virgola, o si cambiasse una parola. (*Benissimo!*) Evidentemente questo si è fatto, perchè nella terza lettura, che è definitiva, non si potessero proporre emendamenti improvvisati, come quello che fu proposto dall'onorevole Brunialti l'altro giorno.

Brunialti. Chiedo di parlare per fatto personale.

Cambray-Digny. Del resto, quell'articolo 84 che ho citato, prevede un caso sostanzialmente diverso dal caso attuale. Ho già detto quale sia il caso previsto da quell'articolo: il caso cioè di un voto, emesso nella discussione generale sopra una questione di principi e a cui si voglia poi tornare sopra col pretesto di un emendamento.

Ma qui nella discussione generale era stata approvata in massima la legge, la quale conteneva precisamente quella disposizione che noi oggi chiediamo che sia riconfermata. (*Bravo! Benissimo!*)

Non si tratta di un ordine del giorno che sia stato respinto e che oggi si intenda ritirar fuori. E siccome l'articolo 84 (il solo che ammette la questione pregiudiziale) è evidentemente di natura sua una disposizione di legge restrittiva, tutti mi insegnano che le disposizioni di legge restrittive non si estendono da caso a caso.

Pretendere, adunque, di impedire alla Camera di discutere oggi nuovamente questa questione, sollevata con un emendamento regolarmente stampato e regolarmente distribuito, sarebbe un atto di violenza che nulla potrebbe giustificare.

Io credo superfluo di spendere altre parole,

e confido che l'onorevole Brunialti non vorrà insistere in questa sua questione pregiudiziale, la quale, mi permetta di dirglielo, costituirebbe un brutto precedente, che vizierebbe il procedimento delle tre letture e gli toglierebbe una delle migliori e più efficaci sue garanzie.

L'onorevole Brunialti si è riservata la parola sul merito; egli non può dubitare delle buone ragioni, che certamente crederà di avere, per sostenere di nuovo oggi quel suo emendamento, che riuscì l'altra volta a fare trionfare. Le ripeta quelle ragioni, nessuno glielo impedirà.

Altri gli risponderanno, e la Camera deciderà, ma non pretenda di fare accettare dalla Camera un precedente, che ci obbligherebbe poi a tornare sopra al regolamento, quando, con l'interpretazione della Camera, le disposizioni, del resto assai chiare, del regolamento stesso venissero intese come egli sostiene. (*Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Brunialti. Il fatto personale è questo. L'onorevole Cambray-Digny mi ha imputato di avere, nella seconda lettura di questa legge, presentato un emendamento improvvisato.

Poichè questa accusa di improvvisazione mi venne rivolta anche da altri, dichiaro che essa è contraria ai fatti.

Ho presentato quel mio emendamento, che Governo e Commissione accettarono e la Camera approvò in seconda lettura nei termini prescritti dal regolamento; e tutti lo ebbero per più giorni davanti. Aggiungo che una identica proposta faceva parte di un disegno di legge di riforma della legge comunale e provinciale, presentato dal precedente Ministero...

Cambray-Digny. E che ci ha che fare?

Brunialti. Vuol dire che la questione non era nè nuova, nè priva di studi. La stessa proposta era accolta in disegni di legge, studiati da altre Commissioni parlamentari (*Rumori e interruzioni*) ed è stata accolta in leggi di altri paesi liberi...

Una voce. E questo che vuol dire?

Brunialti. ... e che, infine, questo emendamento non poteva apparire improvvisato, se non che a quei deputati, i quali vengono qui solo quando... (*Rumori, risa e interruzioni*).

Una voce. Non è vero!

Brunialti. Io ho detto che approvo la pre-

giudiziale perchè è necessario che ci intendiamo una buona volta che cosa sia la terza lettura. Se volete discutere il merito, discutiamo pure; tanto più che il presidente della Camera non parmi interpreti il regolamento nello stesso modo come fece poco fa il presidente del Consiglio. Io accetterò le preghiere dell'onorevole Cambray-Digny, ma ripeto che, se la Camera, in terza lettura, ritorna su ciò che, in seconda lettura, ha deliberato, adotta un sistema di impossibile applicazione.

Se, però, la Camera vuol seguire questa via, io non ho nulla in contrario; ma mi riservo di discutere sulla questione di merito.

Voci. Ai voti! ai voti!

Merlani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili Astolfone.

Fili-Astolfone. Dopo l'atto di contrizione dell'onorevole Brunialti non ho ragione di parlare, perchè è stato trionfalmente combattuto dall'onorevole Cambray-Digny.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merlani.

Merlani. La questione pregiudiziale che solleva oggi l'onorevole Brunialti...

Voci. È ritirata!

Merlani. Lo so; ma devo ricordare alla Camera che la Commissione aveva accettato di discutere l'emendamento in terza lettura. Quindi v'è stata già un'interpretazione, diciamo così, ufficiale.

Presidente. Avendo l'onorevole Brunialti dichiarato di non insistere nella sua proposta pregiudiziale, si procederà nella discussione degli emendamenti.

Prima però che si proceda alla discussione dell'emendamento proposto dall'onorevole Torraca ed altri debbo annunziare alla Camera che era stato proposto un emendamento all'articolo 7 nella discussione in seconda lettura e che il relatore d'accordo coi proponenti consenti che quest'aggiunta fosse discussa nella terza lettura.

L'aggiunta porta la firma di quindici deputati ed è la seguente:

« Sono aboliti i comma 1° e 2° dell'articolo 64 della legge elettorale politica del 28 giugno 1885, n. 315; e del 3° le parole: « Riconosciuta l'identità personale dell'elettore. »

« Merlani, Guerci, Mercanti, Severi, Lagasi, Garavetti, Zabeo, G. Valle, Salemi-Oddo, Pavia, Pinchia, Casilli, S. Sani, Caldesi, Barzilai. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merlani per svolgere il suo emendamento.

Merlani. Sono molto semplici le ragioni che hanno indotto me ed i miei colleghi a proporre questo emendamento.

L'articolo 64 della legge del 1882 (ed era un articolo ben fatto e molto semplice) aveva questa prescrizione:

« Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato; chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste, e, riconosciuta la sua identità, (qui richiamo la attenzione della Camera che pare contraria a questo emendamento), estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata. »

Questo richiedeva la legge vecchia. Ora perchè noi vogliamo richiedere qualche cosa di più, perchè vogliamo mettere formalità nuove ed allontanare dagli uffici elettorali gli elettori? (*Movimenti del deputato Aguglia*).

Rispondo al cenno dell'onorevole Aguglia. Si sa quali sono gli inconvenienti prodotti, non dico nei piccoli paesi, ma nelle grandi città dall'articolo 64.

Voce. A Torino.

Merlani. A Torino ed anche a Roma dove il senatore Eula non ha potuto votare, perchè l'ufficio elettorale non lo ha voluto riconoscere.

Nelle grandi città, soprattutto, l'elettore difficilmente è riconosciuto; in questo caso l'articolo 64 vuole che lo presenti un altro elettore noto; e se questi nemmeno è conosciuto ce ne vuole un terzo e via via magari sino all'infinito. Tantochè l'elettore si stanca e finisce col non andar più a votare. E questo si è verificato specialmente in tutte le grandi città.

Ma c'è di più grave.

Quando l'ufficio è composto di uomini di parte, essi non riconoscono mai l'elettore che si presenta.

In un ufficio elettorale un subalterno non ha riconosciuto il suo capo-ufficio, evidentemente perchè votava per un altro candidato. A Torino non poté farsi riconoscere il rettore della Università, e neanche (e questo è ancor più) furono riconosciuti un tenente ed un colonnello vestiti in divisa, che hanno dovuto andarsene via senza votare. Ora io domando se sia lecito che un ufficio elettorale debba sottoporre l'elettore a tante formalità che lo

annoiano senza alcuna buona conseguenza! Ma si obietta che la disposizione di legge ha per iscopo di impedire che un elettore vada a votare per un altro.

Ma ciò avviene anche con la legge nuova!

E non insegnerò io a voi in quanti modi si può votare eludendo la legge. Gli elettori, per esempio, convengono in un dato segno col quale assai facilmente si elude la legge.

L'articolo vecchio diceva: « riconosciutane l'identità »; lasciate che l'ufficio la riconosca come vuole.

Per esempio, in taluni uffici sebbene l'inserviente o la guardia che stava alla porta dichiarassero: questo elettore lo conosco io; l'ufficio, se gli faceva comodo, rispondeva: non possiamo ammetterlo perchè dobbiamo riconoscerlo noi. Dunque vedete sin dove si può arrivare.

Lasciate che l'ufficio riconosca, in quel modo che crede, chi si presenta a votare. La garanzia l'avete nella paura del Codice penale, ed è la sola che vale qualche cosa. Perciò insisto nel mio emendamento e spero che la Commissione vorrà desistere dalla sua ostinazione che non ha alcuna ragione d'essere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippe, relatore. Sarò brevissimo. Noi facciamo o tentiamo di fare la tela di Penelope, disfacendo oggi quel che fu fatto ieri. Ritornando all'antico sistema, vagheggiato dall'onorevole Merlani, torneremmo agli inconvenienti che determinarono l'articolo 64.

L'elettore una volta doveva essere riconosciuto dalla maggioranza del seggio; altrimenti non poteva votare. L'articolo 64 ha voluto facilitare il riconoscimento prescrivendo che bastava che questo riconoscimento si effettuasse da parte di un solo elettore presente. In tal modo l'articolo 64 ha reso più facile anche la votazione. Se anche con esso sono avvenuti inconvenienti, questi son minori di quelli che accadevano prima, o di quelli che si verificherebbero facendo votare, senza accertarne l'identità, l'elettore.

D'altra parte, dato che vi sia opposizione di partiti, nel seggio vi saranno gli uni e gli altri e l'elettore troverà sempre qualcuno del suo partito che gli faciliti il riconoscimento.

Perciò mi duole di non poter accettare l'emendamento Merlani che distruggerebbe il complesso di molte disposizioni anche di alcune che non fanno parte di questo disegno

di legge; e prego il proponente di non voler insistere.

Voci. Chiusura! chiusura!

Presidente. Si domanda la chiusura. Chiedo se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Pongo a partito la chiusura.

Chi l'approva sorga.

(È approvata).

Sineo, della Commissione. Domando di parlare per fare una dichiarazione di voto.

Presidente. Parli pure.

Sineo, della Commissione. Io debbo dichiarare perchè, pur facendo parte della Commissione, contrariamente alla deliberazione da essa presa di respingere la proposta Merlani, io do il mio voto a tale proposta.

I miei egregi colleghi della Commissione mi perdoneranno ben conoscendo la mia profonda convinzione che l'articolo 64 dia luogo a grandissimi inconvenienti, e come, allorché presentai, in principio di questa legislatura, una proposta di legge pel ristabilimento dello scrutinio di lista nelle grandi città, intendevo anche rilevare molti altri inconvenienti della legge elettorale, fra i quali anche quelli provenienti dall'applicazione ed interpretazione dell'articolo 64. Ma, poi, pensando che fosse prematuro, all'indomani delle elezioni, affrettarsi a proporre rimedi ai mali constatati dal troppo recente esperimento, feci come un appello, nella breve relazione che accompagnò la presentazione del mio disegno di legge, alla Giunta delle elezioni, invitandola a segnalare, colla scorta dei casi pratici, che avrebbe avuto occasione di esaminare, i più gravi inconvenienti della legge elettorale, specialmente per la parte, che fu così frettolosamente discussa nel 1892, e che comprende appunto questo disgraziato articolo 64. La Giunta delle elezioni non si è pronunziata ancora; ma, certo, potrebbe far piena fede, dall'esame dei singoli casi che le capitano sott'occhi, dei gravissimi inconvenienti a cui dà luogo questo articolo, giungendo persino ad una vera lesione del diritto di voto.

Ed io sono anche convinto che il Governo, a cui sono pervenute vivissime rimostranze contro questo articolo 64, non avrà difficoltà d'accettare la proposta dell'onorevole Merlani, la quale viene ad impedire che si di-

sturbi il diritto elettorale, che si impedisca l'esercizio del voto politico.

Presidente. Si ricordi di fare una semplice dichiarazione di voto. (*Si ride*).

Sineo (della Commissione). L'onorevole Merlani mi ha citato, dicendo che io sapevo che un subalterno non era stato riconosciuto dal suo capo d'ufficio perchè di diverso partito politico. Io vi dirò qualche cosa di più. Un impiegato ferroviario non fu riconosciuto dal suo compagno d'ufficio, da quello con cui si trovava a lavorare, nella stessa sala, tutti i giorni.

Il povero elettore non mancò di ricordare al compagno queste circostanze, pregandolo di constatare la sua identità; ma quell'altro inflessibilmente rispose: Sarà benissimo, ma io in questo momento non la riconosco. (*ilarità*).

È verissimo che anche un colonnello dei carabinieri in divisa non fu ammesso dall'ufficio a votare, perchè non conosciuto personalmente.

In una sezione di Torino votarono 70 persone, e ne furono respinte 120; quasi il doppio di quelle che furono ammesse a votare.

Un membro del Governo, il mio amico onorevole Daneo, può far fede che, in tre sezioni del suo collegio il numero dei votanti è stato minore di quello dei respinti.

Ora, dinanzi a fatti così gravi, sono certo che Governo e Camera vorranno prendere occasione dalla discussione di questo disegno di legge per sopprimerne la causa col modificare il disposto dell'articolo 64. (*ai voti!*)

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Merlani ed altri deputati è questo:

« Art. 7. Sono aboliti i comma 1° e 2° dell'articolo 64 della legge elettorale politica del 28 giugno 1885, n. 315; e del 3° le parole: Riconosciuta l'identità personale dell'elettore. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dall'interno. Io non contesto che inconvenienti si siano verificati in conseguenza del nuovo articolo 64. Ed in massima, non sarei contrario ad accettarne la soppressione.

Chiedo però che si trovi un altro metodo perchè non avvengano cotesti inconvenienti.

Se la partigianeria ha potuto far respingere elettori conosciuti, la partigianeria può

introdurre individui non elettori, e questo più d'una volta si è verificato.

Vedete come il rigetto dell'obbligo della firma dell'elettore accanto al nome che è nell'elenco della lista, sia stato un errore.

Mettetevi un altro rimedio, proponete un altro modo per l'accertamento degli elettori, ed io accetterò la chiesta soppressione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Merlani ed altri deputati, non accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

Coloro che l'approvano si alzino.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Presidente. Viene ora l'emendamento degli onorevoli Torraca, Gianturco, Nasi, Tripepi, Cocco-Ortu, Costa, Lochis, Beltrami, Fusinato, Cavalieri, Torelli, Chinaglia, Sormani, Cibrario, De Bernardis, Colombo-Quattrofrati, Cambray-Digny, Frascara, Rospigliosi, Serristori, Brunetti Eugenio, Lucca Salvatore, Bertolini, Lucifero, Mariotti, Grossi, Vaccai e Pinchia, all'articolo 9, del quale do lettura:

« I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni; si rinnovano per metà ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.

« Durante il triennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:

« 1° Quando il Consiglio abbia per qualsiasi ragione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

« 2° Quando un mandamento od una frazione di Comune abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati.

« Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

« Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

« Il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale restano in carica durante il triennio; la Giunta municipale e la Deputazione provinciale si rinnovano per intero ogni triennio.

« Dopo l'elezione generale la scadenza nel primo triennio è determinata dalla sorte. Nei

Comuni dove il Consiglio è composto di quindici membri, se ne sorteggiano otto.

« Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

« Sono estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare alla metà da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

« Nei Comuni divisi in frazione, la rinnovazione dei consiglieri comunali è fatta separatamente per ciascuna frazione. »

L'onorevole Torraca ha facoltà di parlare.

Torraca. Non credo di aver bisogno di molte parole per persuadere la maggioranza della Camera ad accettare il nostro emendamento. Il giorno 21 fu ammesso che i Consigli comunali e provinciali si abbiano a rinnovare integralmente ogni 4 anni. E questa proposta fatta e raccomandata dall'onorevole Brunialti, fu sostenuta con queste ragioni, nel suo discorso di quel giorno ed in alcune sue pubblicazioni, cioè: che il rinnovamento integrale dei Consigli comunali e provinciali ogni 4 anni, risponde alle migliori tradizioni italiane, alle più autorevoli esperienze straniere, ai bisogni della vita pubblica attuale nostra e delle nostre amministrazioni. Ora, onorevoli colleghi, io vi dimostrerò, e spero dimostrarlo all'evidenza, che il rinnovamento dei Consigli, ogni 4 anni, non risponde alle migliori tradizioni nostre, non è ammesso dalle più autorevoli esperienze straniere, e non risponde ai bisogni e alle condizioni delle nostre amministrazioni.

Le migliori tradizioni! Per le migliori tradizioni, l'onorevole Brunialti c'invita a consultare il decreto del 5 giugno 1805 del Regno italico, a vedere l'ordinanza per la Lombardia e la Venezia, il *motuproprio* del Granduca di Toscana, e l'editto pontificio l'uno e gli altri del 1816. Non so perchè, onorevoli colleghi, l'onorevole Brunialti non abbia citato anche la legge del 12 dicembre 1816 del Borbone, nel regno di Napoli, e che pure era migliore delle altre.

Ed io ho consultato e mi è nato il dubbio che l'onorevole Brunialti (mi permetta dirlo) non abbia letto queste leggi (*Oh! oh!*) Le ho qui sott'occhi, e non c'è quello che egli ha affermato.

Innanzitutto, ecco l'ordinanza dell'impe-

ratore d'Austria per la Lombardia e la Venezia.

E qui bisogna ricordare, onorevoli colleghi, come erano costituiti quei Consigli comunali. Erano eletti dal Governo. Leggo l'articolo 33: « La prima nomina dei rispettivi Consigli comunali si fa dal Governo, secondo le diverse proposizioni delle Regie delegazioni. » A questo modo eletti, i Consigli potevano durare anche otto o dieci anni!

Ma leggo subito dopo un altro articolo: « la rinnovazione dei Consigli si fa ogni triennio... »

Dunque, i quattro anni non ci sono.

Ecco poi l'ordinanza del Granduca di Toscana. (*Interruzioni*).

Articolo 15. « I consiglieri si varieranno tutti annualmente. » Annualmente!

Questa è, infine, l'ordinanza di Napoleone I per il regno italico. Il tempo non è indicato: è indicato soltanto che i Consigli comunali si radunavano alla presenza del prefetto o del sotto-prefetto.

Ed in questa condizione si comprende bene che quei Consigli potevano durare quanto piaceva ai padroni.

Dunque, o signori, se queste, del più stretto accentramento e del più duro assolutismo, sono le migliori tradizioni italiane, quali sarebbero le peggiori? (*Si ride*).

Le peggiori veramente bisogna cercarle nei nostri antichi Comuni ed in tutte le nostre storie municipali, e da quando c'è stato alito di libertà in Italia, prima del 1848 e dopo l'unificazione d'Italia.

Ora in tutte le proposte di legge ed in tutte le riforme che si sono fatte alle leggi comunali e provinciali è stato sempre ammesso il principio del rinnovamento parziale. Forse è stato troppo frequente il rinnovamento, e questo eccesso va temperato. Ma del rinnovamento integrale ogni quattro anni non c'è ombra nella legislazione italiana recente e negli statuti municipali antichi.

Andiamo alla legislazione straniera.

L'onorevole Brunialti ha confutato sè stesso. Ecco quello che egli ha scritto in una sua pubblicazione.

« In Inghilterra nel 1882 fu accolta la rinnovazione triennale; (*Interruzioni*) ma insieme al principio, che noi appunto abbandoniamo, della rinnovazione del terzo ogni anno. »

Dunque tre anni in Inghilterra, e rinnovamento annuo. Nel Belgio, in Olanda, in Un-

gheria, in Danimarca (è sempre l'onorevole Brunialti che scrive), i consiglieri comunali si rinnovano ogni tre anni.

Nella Spagna, nel Portogallo e nella Russia si eleggono ogni quattro anni, ne scadono per metà ogni due.

In Austria (è sempre l'onorevole Brunialti che scrive) (*Harità*), secondo la legge del marzo 1862, il Consiglio comunale è eletto per un triennio, alla fine del quale si rinnova integralmente.

Dunque, le più autorevoli esperienze straniere mancano. Ma l'esempio decisivo, secondo l'onorevole Brunialti, è la Francia. Finora non c'è che un esempio, e perchè decisivo?

Voce. Vi sono altri paesi.

Torraca. Ma quando si parla di esperienze straniere, e sono escluse l'Inghilterra, la Germania, il Belgio, la Spagna, il Portogallo, ecc., che resta?

Veniamo dunque alla Francia.

Nella Francia il principio della durata sessennale e del rinnovamento triennale per metà, fu ammesso durante tutta la Monarchia di luglio, e non fece cattiva prova.

Dal 1831 al 1848, i consiglieri comunali duravano 6 anni, e si rinnovavano per metà ogni 3 anni.

Venne l'Impero, e con le leggi del 51 e 67, stabilì il rinnovamento ogni 4 anni, con a base le candidature ufficiali. Io non credo che la legislazione imperiale, a base di candidature ufficiali, sia una legislazione da prendere a modello.

Ma la Repubblica c'è tornata. Sì, nel 1884. Noi, onorevoli colleghi, abbiamo citato la Francia, ed in Francia, quando si discusse quella legge, fu citata l'Italia. Il capo dei radicali, Goblet, chiedeva che la tutela dei Comuni fosse affidata a delle Giunte o Deputazioni provinciali, come da noi. E sorse uno dei capi della maggioranza a dire: No, in Francia tutto deve essere nelle mani del prefetto. La tutela è funzione di Stato e deve esercitarla il funzionario dello Stato. E per una ragione molto semplice. In Francia i repubblicani hanno cercato di difendere il partito repubblicano, hanno cercato di impedire che nei Comuni prevalessero i clericali, od altri avversari alla Repubblica, e perciò hanno conservata la tutela nelle mani del prefetto. Le Giunte provinciali come in Italia e nel Belgio a noi non fanno comodo, diceva il difensore della legge, perchè si convertono in camarille elet-

torali, e queste possono essere avverse alla Repubblica: noi vogliamo francamente la tutela nelle mani del Governo.

E si è in Francia a questo punto, che il sindaco presenta il bilancio, il Consiglio lo vota, ma il prefetto lo regola. Parola testuale. Or se questo è un argomento decisivo da portarsi in Italia, lo lascio pensare a voi.

Ma vengo alle condizioni nostre.

Quando è stato presentato questo disegno di legge, ho detto fra me: finalmente, i fatti recenti, specialmente quelli di Sicilia, debbono aver avvisato il Governo che bisogna fare qualcosa, e ritornare sull'ordinamento dei nostri Comuni.

Che cosa è stato il movimento siciliano? Potete dire che ha avuto carattere politico o socialista, e vi sarà contestato. Ma nessuno contesterà che è stato una ribellione dei Comuni ai Municipii; che è stato un'insurrezione degli amministrati contro i loro amministratori. E si è tanto parlato di consorterie, di oligarchie, di tirannie locali; ed è questo il cancro che rode le nostre amministrazioni.

Da che derivano queste oligarchie, queste tirannie? Sarebbe lungo il dire, ma accennerò alle cause principali. Anzi tutto il nostro suffragio non è disciplinato; non è regolato che dalla legge cieca del numero, del *più uno*, e già dissi qui, che com'è tirannia quella di uno su cento, così è tirannia quella di cento su novanta. E poi non v'è l'equa rappresentanza degl'interessi cittadini come in Germania: un solo interesse o l'interesse di un solo, che abbia per sé il *più uno*, può, da noi, sopraffare tutti gli altri. E non abbiamo la responsabilità efficace come in Inghilterra; e la responsabilità efficace non si può avere, se non con la regola che io ebbi l'onore di sostenere quando si discusse la legge comunale, ma fu respinta come antidemocratica, cioè con la doppia lista degli elettori e degli eleggibili: elettori quanti volete, sia pure a suffragio universale; ma eleggibili soltanto coloro che hanno del proprio e possano pagare i danni delle male amministrazioni. Così soltanto si ha la responsabilità effettiva.

Non v'è da noi azione popolare ben regolata; non v'è sicuro ed imparziale controllo; non v'è tutela efficace, in Italia.

Queste ed altre parecchie sono le ragioni per cui le consorterie locali divennero vere tirannie, specialmente dopo l'allargamento

del suffragio, perchè (bisogna pur dirlo e riconoscerlo, o signori), le moltitudini incoerenti e bisognose sono strumento di servitù, non di libertà.

Io dunque mi aspettavo ed invoco dei provvedimenti che sradichino queste tirannie locali; ma ecco che viene invece la proposta di dare a queste tirannie un altro mezzo di consolidarsi, la tranquilla durata di quattro anni. Altro che rinnovamento, dopo quattro anni! Saranno insurrezioni. E domando se questo sia provvido, se corrisponda ai bisogni delle amministrazioni locali e alle condizioni della vita pubblica.

La questione dei quattro anni è piccola in sé stessa, ma è grande relativamente al modo come sono ordinati i municipi. Datemi dei municipi che abbiano garanzie intrinseche di regolarità e di moralità e nei quali la responsabilità sia effettiva; datemi municipi di fronte ai quali si spieghi l'azione popolare, ed io (l'ho sostenuto una volta negli Uffici) non sarei lontano dall'ammettere, anche in Italia, entro certi limiti, il *referendum*; datemi un controllo che offra tutte le garanzie giuridiche d'imparzialità, ed allora facciamo pure la rinnovazione ogni quattro anni. Ma nelle condizioni in cui sono oggi i municipi, questo termine sostituisce all'acqua oggi forse troppo corrente, la stagnazione, l'impaludamento.

Chi dunque non vuole ingagliardite e consolidate le oligarchie locali, accetterà il nostro emendamento. Non è forse il meglio; ma è il meno peggio.

Nè vale il dire che la Camera si disdirebbe. È degno delle assemblee intelligenti e libere il riconoscere i propri errori e correggerli. Io dunque vi prego, onorevoli colleghi, di votare il nostro emendamento, sicuri che farete cosa opportuna e savia. (*Benissimo! — Vive approvazioni*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Altre voci. Chiusura! chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Brunialti. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. Ha facoltà di parlare contro la chiusura.

Voci. È già votata!

Presidente. È stata appoggiata non approvata.

Onorevole Brunialti, ha facoltà di parlare.

Brunialti. Io non mi opporrò alla chiusura, perchè al discorso dell'onorevole Torraca posso rispondere altrimenti, dandomi esso ragioni a parecchi fatti personali, e perciò la chiusura non mi tange.

Ma parmi buona consuetudine parlamentare il non sentire gli argomenti di una parte sola. Mi piace che, dopo che la Camera ha approvato, pochi giorni or sono, una proposta affatto diversa da quella che ci viene innanzi, non sia superfluo che, chi ha contribuito a far approvare questa proposta, compia oggi il dovere di difenderla.

Se la Camera crede che ciò sia superfluo, io mi rassegnerò alla sua volontà, e non mi opporrò alla chiusura, che, ripeto, non mi riguarda.

Presidente. Metto a partito la chiusura.

Grippe, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grippe, relatore. La Commissione si astiene dal votare.

Presidente. Metto a partito la chiusura della discussione.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera di chiudere la discussione).

Spirito Francesco. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Spirito Francesco. Nella discussione in seconda lettura di questo disegno di legge, ho parlato contro la proposta della Commissione. Io desiderava la rinnovazione integrale ogni tre anni del Consiglio comunale; non votai però la proposta dell'onorevole Brunialti che fu lì per lì accettata anche dalla Commissione, e perciò approvata dalla Camera. Ma immediatamente furono unanimi le recriminazioni contro questi provvedimenti, ed agguinsi le mie a quelle degli altri.

Cosicchè oggi messo nella dura condizione o di votare la proposta della Commissione, o quella che votammo l'altra volta, io voterò come minor male l'emendamento Torraca, che ricorda la proposta della Commissione contro la quale, combattei nella seconda lettura. Però permetta la Camera che io dica soltanto a sgravio della mia coscienza che voi, onorevole Torraca, avete parlato e parlato bene contro le tirannie locali, contro le oligarchie, che si sono costituite nei diversi Comuni. Ebbene con quel che voi stabilite nella seconda parte del quarto capoverso del vostro

articolo 9, che io voto come un minor male, contribuite a mantenere le oligarchie, giacchè stabilite che, per 3 anni, restino senza modificazione alcuna le Giunte ed i Consigli provinciali. *(Interruzioni — Commenti).*

Ma altro è il convocare il corpo elettorale ogni anno, il che stancava gli elettori, altro è il chiamare i Consigli comunali e i Consigli provinciali a rinnovare in parte ogni anno il loro potere esecutivo.

Ciò non produceva alcun male, anzi era un beneficio. Ed annullando le disposizioni, che questo rinnovamento annuo dei corpi esecutivi stabilivano, consacriamo nella nuova legge un grave errore.

Presidente. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Torraca?

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo se ne rimette alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io voterò l'emendamento dell'onorevole Torraca perchè esso rappresenta un minor male, in confronto della proposta dell'onorevole Brunialti, che è stata accolta dalla Camera sei giorni or sono. E mi dolgo di non essere stato presente allora, perchè avrei combattuto e l'una e l'altro, e avrei chiesto, almeno per i Comuni piccoli, la conservazione del presente stato di cose.

Faccio questa dichiarazione solamente perchè, se la questione dovesse in altra occasione tornare alla Camera, intendo aver piena libertà di condotta a questo proposito.

Grippe, relatore. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippe, relatore. Devo dichiarare alla Camera, specialmente per coloro, che non furono presenti quando si votò la prima formula, che, in nome della Commissione, per ben tre volte pregai la Camera perchè accettasse la primitiva proposta del Governo, a cui la Commissione si era associata. E solo quando il rappresentante del Governo se ne rimise alla Camera, la Commissione alla sua volta, per non creare un conflitto, dichiarò di rimettersi anch'essa alla Camera; e ciascuno de' suoi componenti votò secondo la propria opinione personale.

Anche questa volta la Commissione se ne rimette completamente alla Camera, rima-

nendo a ciascuno dei suoi membri libertà di voto sugli emendamenti proposti.

Brunialti. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ma che fatto personale!

Brunialti. Onorevole presidente, io faccio appello allo stesso onorevole Torraca, se il discorso suo non mi abbia dato ragione non di uno, ma di più fatti personali.

Egli mi ha accusato di inesattezze, che divengono tali solo per l'inesatta interpretazione delle parole mie, o per l'incompleta esposizione delle ragioni opposte, e di queste non val la pena di discutere. Le buone tradizioni italiane non vanno esaminate in due o tre leggi, e tutti sanno che l'Italia aveva buone istituzioni amministrative, quando pessime erano le politiche.

Devo però dichiarare che nè la mia proposta precedente era improvvisata, nè, come potrei dimostrare se volessi svolgere tutte le ragioni, che avrei da opporre a quelle addotte ora dall'onorevole Torraca, era contraria alle buone tradizioni nostre, all'interesse dei nostri Comuni. Mi limito solo ad aggiungere che voterò contro l'emendamento, perchè credo che con la rinnovazione a metà ogni tre anni noi manterremo gli stessi inconvenienti, le stesse clientele, le stesse perpetuità di poteri nelle Provincie e nei Comuni. Colla rinnovazione per metà ogni tre anni, avremo assai frequenti casi, in cui il Governo dovrà ricorrere allo scioglimento dei Consigli comunali...

Presidente. Ma questo non è fatto personale!

Brunialti. Se questo non è fatto personale è però dichiarazione di voto, che il regolamento mi consente. Credo che molte maggioranze muteranno completamente ogni tre anni; infine che in questo modo, invece di fare una buona legge, sarà ben lungi dal recare alle nostre amministrazioni locali tutti i benefici, che era lecito attendere dal loro rinnovamento integrale.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Pongo dunque a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Torraca.

(È approvato).

All'articolo 10 la Commissione propone una lieve modificazione di forma; se non vi sono obiezioni, quest'articolo s'intende approvato.

Grippe, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grippe, relatore. All'articolo 10, in principio, invece di « durante il quadriennio » converrà dire « durante il triennio. »

Presidente. Pongo a partito l'articolo 10, così formulato.

(È approvato).

All'articolo 11 vi sono pure delle piccole variazioni di forma proposte dalla Commissione. Se non vi sono obiezioni, s'intenderanno approvate.

(Sono approvate).

Leggo ora l'aggiunta proposta all'articolo 13, che è la seguente:

« Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, dalle decisioni del Consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 52, 53 e 54; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso sarà portato alla IV Sezione del Consiglio di Stato. »

Pongo a partito quest'aggiunta.

(È approvata).

All'articolo 17 la Commissione propone la seguente aggiunta:

« I sindaci che al 31 dicembre del corrente anno cesserebbero dalle loro funzioni resteranno in carica fino alla ricostituzione generale dei rispettivi Consigli. »

Pongo a partito quest'aggiunta.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, s'intendono approvate le variazioni di forma proposte dalla Commissione.

Non posso mettere in discussione l'emendamento che l'onorevole Francesco Spirito propone all'articolo 16, perchè manca delle condizioni richieste dal regolamento, non essendo sottoscritto da almeno quindici deputati.

Per conseguenza, all'articolo 17 vi sarebbe soltanto l'emendamento al quinto capoverso, proposto dalla Giunta, che è il seguente:

« I sindaci che al 31 dicembre del corrente anno cesserebbero dalle loro funzioni resteranno in carica fino alla ricostituzione generale dei rispettivi Consigli. »

Pongo a partito questo capoverso così emendato.

(È approvato).

Leggo ora l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione:

« I capoversi 4 e 5 dell'articolo 103 della legge comunale e provinciale sono così emendati:

« Può riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo 117, o per deliberazione della Giunta comunale o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

« La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza. »

Ercole. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ercole. Ringrazio la Commissione di aver fatto suo questo articolo aggiuntivo, che io aveva proposto.

Esso era necessario per far cessare una contraddizione fra la disposizione dell'articolo 103 e la disposizione dell'articolo 117 della legge comunale e provinciale; contraddizione, che ha dato luogo ad una decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato del 16 marzo 1893 (comune di Milazzo) e ad un parere dello stesso Consiglio di Stato, Sezione interni, del 7 aprile 1893 (comune di Laviano) che del pari si contraddicono a vicenda.

La IV Sezione del Consiglio di Stato, sostenendo che non lieve differenza passa fra il determinare, deliberare, e domandare una riunione straordinaria e lo stabilire il giorno nel quale la riunione stessa deve aver luogo, decise che non potrebbe essere nell'arbitrio del sindaco la scelta del giorno senza gravi inconvenienti: e che la scelta medesima deve dipendere da un'autorità che offra maggiori garanzie per i consiglieri e per il pubblico intorno all'opportunità del giorno per la convocazione. La facoltà quindi di fissare il giorno per le convocazioni straordinarie, per l'articolo 117 legge comunale e provinciale, spetta esclusivamente alla Giunta.

Invece, la Sezione interni del Consiglio di Stato emise il parere che: « non può negarsi al sindaco la facoltà di determinare il giorno e l'ora della adunanza straordinaria del Consiglio comunale da lui medesimo stabilita, perchè altrimenti si renderebbe illu-

soria la facoltà confertagli dall'articolo 103 della legge comunale e provinciale. »

Sono quindi lieto che si sia presentata l'occasione per far cessare questo conflitto; ringrazio la Commissione e non ho altro da dire.

Presidente. Da ultimo gli onorevoli De Bernardis, De Martino, Casale, Trincherà, Giusso, Lovito, Riolo, Fede, Arcoleo, Bettolo, Giannurco, Amore, Anzani, Cambray-Digny, Merello e Zainy, propongono la seguente nuova dizione al quarto capoverso dell'articolo 17:

« Tale sospensione non avrà luogo nei casi di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 9 della presente legge e nei Comuni attualmente amministrati da commissari straordinari. »

La Commissione accetta?

Grippe, relatore. Se i proponenti mantengono questa loro proposta, la Commissione se ne rimette alla Camera.

Presidente. Mantiene la sua proposta, onorevole De Bernardis?

De Bernardis. La mantengo: mi pare che sia un chiarimento indispensabile.

Presidente. Il Governo l'accetta?

Crispi, presidente del Consiglio. L'accetta.

Presidente. Allora la metto a partito.

(È approvata).

Metto ora a partito l'articolo 17 nel suo complesso.

(È approvato).

De Bernardis. Onorevole presidente, bisogna però mettere in armonia questo emendamento aggiuntivo, con l'emendamento dell'onorevole Torraca.

Grippe, relatore. Anche nelle disposizioni transitorie invece di « comma 1 e 3 dell'articolo 9 » deve dirsi « comma 1 e 2 », come è stato dalla Camera approvato.

Presidente. Va bene. Nella seduta pomeridiana voteremo a scrutinio segreto questo disegno di legge.

La seduta termina alle 11.55.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.

